

Gibilterra possono risultare comuni possono rivelarsi deleterie per i suoi Stati membri, tra i quali rientra il Regno Unito. L'art. 87, n. 1, CE deve essere interpretato in conformità dei principi dell'OCSE, e pertanto siffatta comparazione è non solo possibile, ma altresì necessaria.

3. Violazione dell'indirizzo della BCE 16 luglio 2004, applicando l'art. 87, n. 1, CE. Il Sistema europeo di banche centrali considera Gibilterra, così come altri 37 territori, centro finanziario off-shore distinto dal Regno Unito in materia di statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, alla posizione patrimoniale sull'estero e allo schema delle riserve internazionali. L'analisi della sentenza impugnata, che non consente il paragone fra l'attività imprenditoriale a Gibilterra e nel Regno Unito, è contraria a detta definizione, la quale ritiene invece possibile siffatto confronto e comporta un'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE che viola una norma cogente in diritto comunitario, quale l'indirizzo della BCE 16 luglio 2004.
4. Violazione dell'art. 87, n. 1, CE per mancata osservanza del requisito che l'aiuto sia concesso da uno "Stat[o], ovvero mediante risorse statali". Dal momento che Gibilterra è un territorio che non forma parte di uno Stato membro, ai sensi dell'art. 299, n. 4, CE l'affermazione della sentenza secondo cui il sistema di riferimento per l'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE è circoscritto esclusivamente entro i limiti geografici del territorio di Gibilterra, equivale a considerarlo uno Stato membro, tenuto conto che altrimenti non potrebbe essere soddisfatto il requisito che l'aiuto sia concesso da uno "Stat[o], ovvero mediante risorse statali".
5. Violazione del principio di non discriminazione per aver applicato ingiustificatamente la dottrina del caso Azzorre ad una fattispecie diversa da quella in esso prevista. Le differenze fra il caso Azzorre e quello oggetto della sentenza impugnata sono due. Da un lato, le Azzorre sono territorio di uno Stato membro, il che non si verifica relativamente a Gibilterra, e, dall'altro, nel caso delle Azzorre era in discussione una riduzione dell'aliquota fiscale dell'imposta per le imprese, mentre per ciò che concerne Gibilterra si tratta di un nuovo sistema generale di tassazione delle imprese.
6. Violazione dell'art. 87, n. 1, CE per non aver considerato che ricorrono le condizioni per gli aiuti di Stato sotto il profilo della selettività regionale. Il Regno di Spagna, concretamente, sostiene che la sentenza è incorsa in un errore di diritto in quanto ha ritenuto soddisfatti i tre requisiti di autonomia istituzionale, autonomia procedurale e autonomia finanziaria fissati dalla sentenza Azzorre.
7. Errore di diritto per aver omesso di valutare e applicare il quarto requisito fatto valere dal Regno di Spagna nel procedimento in primo grado. Anche volendo considerare soddisfatti i tre requisiti della sentenza Azzorre, avrebbe dovuto richiedersi un quarto criterio di armonizzazione

nel contesto del sistema impositivo interno dello Stato membro autore della misura.

8. Violazione dell'art. 87, n. 1, CE per non aver considerato che ricorrono le condizioni per gli aiuti di Stato sotto il profilo della selettività materiale. Anche volendo ritenere Gibilterra un sistema di riferimento autonomo in cui ricorrono i requisiti della sentenza Azzorre, la sentenza si pone in contrasto con l'art. 87, n. 1, CE nel suo esame della selettività materiale, poiché il TPG nella sua analisi non ha tenuto conto che con la riforma della tassazione delle imprese che Gibilterra pretende di applicare si crea un regime in cui, fra le 29 000 società ivi esistenti, 28 798 possono essere assoggettate ad un'aliquota d'imposta zero. Queste ultime risultano specialmente avvantaggiate dalla misura, e la sentenza impugnata, non avendo riconosciuto tale situazione, ha violato l'art. 87, n. 1, CE. Inoltre, la Commissione, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, ha ben identificato il sistema fiscale generale.
9. Difetto di motivazione della sentenza per non aver esaminato il quarto requisito fatto valere dal Regno di Spagna.
10. Violazione del diritto fondamentale ad ottenere una decisione entro un lasso di tempo ragionevole, poiché la durata del procedimento dinanzi al TPG sarebbe stata praticamente doppia rispetto a quella di un caso normale, senza che per ciò vi fosse qualsivoglia giustificazione, rivestendo, inoltre, detta circostanza un'importanza rilevante per la controversia.
11. Violazione degli artt. 77, lett. a), e 77, lett. b), del regolamento di procedura del TPG, per non aver sospeso formalmente il procedimento e sentito le parti.

(<sup>1</sup>) GU L 85, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság (Ungheria) il 23 marzo 2009 — Ker-Optika Bt./ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézet**

(Causa C-108/09)

(2009/C 141/43)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Baranya Megyei Bíróság

**Parti**

Ricorrente: Ker-Optika Bt.

Convenuta: ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézet

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la vendita di lenti a contatto rientri tra le consulenze mediche che necessitano di un esame fisico del paziente e, pertanto, sia esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno <sup>(1)</sup>.
- 2) Ove la vendita di lenti a contatto non rientri tra le consulenze mediche che necessitano di un esame fisico del paziente, se l'art. 30 CE sia allora da interpretarsi nel senso che è contrario a una normativa nazionale ai sensi della quale le lenti a contatto possono essere vendute esclusivamente in negozi specializzati in dispositivi medici.
- 3) Se il principio della libera circolazione delle merci ai sensi dell'art. 28 CE sia contrario a una normativa ungherese che consente la vendita di lenti a contatto esclusivamente in negozi specializzati in dispositivi medici.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»); GU L 178 del 17.7.2000, pagg. 1-16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 23 marzo 2009 — Deutsche Lufthansa AG/Gertraud Kumpan**

(Causa C-109/09)

(2009/C 141/44)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesarbeitsgericht

**Parti**

*Ricorrente in cassazione:* Deutsche Lufthansa AG

*Appellante e resistente in cassazione:* Gertraud Kumpan

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se gli artt. 1, 2, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000 <sup>(1)</sup>, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e/o i principi generali del diritto comunitario debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale entrata in vigore il 1° gennaio 2001, in forza della quale si possono stipulare senza porre ulteriori requisiti contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori, per il solo fatto che questi hanno raggiunto l'età di 58 anni.
- 2) Se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP, attuato con la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999 <sup>(2)</sup>, 1999/70/CE, vada interpretata nel senso che essa

osta a una normativa di diritto nazionale che, senza imporre altri requisiti, consente di stipulare senza limiti temporali un numero illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato consecutivi in assenza di una ragione obiettiva, per il solo fatto che il lavoratore all'inizio del contratto di lavoro a tempo determinato ha compiuto l'età di 58 anni, e non sussiste uno stretto legame oggettivo con un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro.

- 3) Nel caso in cui le questioni sub 1) e/o sub 2) vengano risolte affermativamente:

Se i giudici nazionali siano tenuti a disapplicare la norma di diritto nazionale in discussione.

<sup>(1)</sup> GU L 303, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 175, pag. 43.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okresní soud v Chebu (Repubblica ceca) il 23 marzo 2009 — Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group/Michal Bilas**

(Causa C-111/09)

(2009/C 141/45)

*Lingua processuale: il ceco*

**Giudice del rinvio**

Okresní soud v Chebu

**Parti**

*Ricorrente:* Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

*Convenuto:* Michal Bilas

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'art. 26 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale <sup>(1)</sup> (in prosieguo: il «regolamento») debba essere interpretato nel senso che esso non consente ad un organo giurisdizionale di esaminare la propria competenza internazionale nel caso in cui il convenuto sia comparso nel procedimento, pur se si tratti di una controversia assoggettata a norme di competenza obbligatoria ai sensi della sezione 3 del regolamento e l'azione sia stata proposta in contrasto con tali norme.
- 2) Se il convenuto, per il fatto di comparire in un procedimento, possa dar fondamento alla competenza internazionale di un organo giurisdizionale, ai sensi dell'art. 24 del regolamento, anche nel caso in cui il procedimento sarebbe altrimenti assoggettato a norme di competenza obbligatoria secondo la sezione 3 del regolamento e l'azione sia stata proposta in contrasto con tali norme.